



AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO E DI RICHIESTE DI SOSTEGNO ISTITUZIONALE EMANATO IL 15 MARZO 2024

SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

PARTE GENERALE

La Fondazione Pisa, persona giuridica privata senza fini di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, a vantaggio del proprio ambito territoriale di riferimento indirizzando la sua attività verso i settori di intervento rilevanti previsti nello Statuto, tra cui quello del **Volontariato, Filantropia e Beneficenza**.

Il regolamento erogativo della Fondazione ha definito il settore rilevante del **Volontariato, Filantropia e Beneficenza** come segue:

"assistenza alle categorie sociali deboli, anche come mezzo per promuovere ricadute di carattere economico ed occupazionale tramite la produzione di servizi necessari"

Per **assistenza** si intende: ogni forma di contributo capace di attenuare lo stato di bisogno fisico, economico e di emarginazione sociale del singolo o di un gruppo omogeneo.

Per **categorie sociali deboli** si intendono:

- gli anziani indigenti, non autosufficienti o con problemi medici legati all'età, problemi neuro-psichiatrici, handicap fisici o comunque affetti da malattie invalidanti e/o croniche;
- gli adulti indigenti, con problemi neuro-psichiatrici, malattie invalidanti e croniche;
- i minori a rischio di "povertà educativa", con disagi, handicap, o problemi neuro-psichiatrici limitanti la loro socializzazione o l'ingresso nell'attività lavorativa;
- gli ammalati in fase terminale per i quali le norme vigenti non prevedono l'ospedalizzazione se non per alcuni giorni, ovvero per i quali la famiglia non è in grado di provvedere all'assistenza per motivi di disagio economico;
- i tossicodipendenti in quanto categoria con particolari rischi di emarginazione sociale e difficoltà economica;
- quanti versino in stato di indigenza abbinata ad emarginazione sociale.

Gli interventi della Fondazione nel settore Volontariato Filantropia e Beneficenza sono rivolti a:

1. sostenere specifici **progetti** mirati all'assistenza, al sostegno ed al reinserimento sociale delle categorie più deboli della comunità. Le iniziative promosse in questo settore riguardano la prima accoglienza, la prevenzione del disagio, l'assistenza

in situazioni di disadattamento e il reinserimento sociale attraverso il lavoro e la creazione di centri di supporto personale.

2. supportare **l'attività istituzionale** di una specifica organizzazione che, operante nell'ambito dell'assistenza alle categorie sociali deboli:

- persegua finalità coerenti con quelle indicate nello statuto della Fondazione;
- non sia in grado di condurre le proprie attività esclusivamente con i mezzi propri;
- presenti adeguati e stabili profili istituzionali nonché fornisca servizi di affidabile qualità mantenendo uno stretto rapporto con lo specifico ambito territoriale di riferimento della Fondazione.

In questo caso la Fondazione potrà erogare a titolo di **sostegno istituzionale** un contributo di norma non superiore a € 5.000,00.

CHI PUÒ RICEVERE UN CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE

La Fondazione concede contributi **esclusivamente a persone giuridiche che, con scopo di utilità sociale e senza finalità di lucro:**

- operino nei settori rilevanti per la Fondazione;
- concorrano a promuovere lo sviluppo economico dell'ambito territoriale di riferimento della Fondazione;
- operino, di norma, stabilmente da almeno 5 anni nel settore di intervento cui si riferisce la richiesta di contributo.

Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di persone fisiche, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni. La Fondazione non può comunque intervenire a sostegno, diretto o indiretto, di iniziative e/o di progetti riferibili a partiti, ad associazioni politiche e sindacali od a patronati e ad associazioni di categoria.

Per quanto riguarda, in particolare, le Cooperative sociali (ed i loro consorzi) valgono le regole che seguono:

Cooperative sociali di tipo A (ex art. 1 lett. a Legge 381/1991):

Sono ammessi alla valutazione i progetti di cooperative sociali di tipo A che presentino preferenzialmente i seguenti requisiti:

1. progetti presentati in fase di start up di impresa (cioè solo se si tratta di cooperative di nuova costituzione che hanno necessità di un supporto economico per iniziare l'attività);
2. assunzione di impegno almeno triennale (e vincolo di destinazione d'uso in caso di interventi su immobili) garantito dalla presenza di una convenzione di pari durata con un ente pubblico interessato all'attività.

Cooperative sociali di tipo B (ex art. 1 lett. b Legge 381/1991):

Sono ammessi alla valutazione i progetti di cooperative sociali di tipo B che presentino tassativamente i seguenti requisiti:

1. progetti presentati in fase di start up di impresa (cioè solo se si tratta di cooperative di nuova costituzione che hanno necessità di un supporto economico per iniziare l'attività) o di start-up di attività;
2. limitazione del territorio: la cooperativa dovrà avere sede nel territorio della Provincia di Pisa e i soci svantaggiati impiegati in attività della cooperativa dovranno provenire prevalentemente dall'ambito territoriale di competenza della Fondazione;
3. la cooperativa dovrà avere almeno il 30% di "soci svantaggiati" lavoratori (ex art. 4 c.2 L. 381/1991).

A favore di questi ultimi, la Fondazione, di norma, interverrà per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto e comunque con un contributo non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).

La Fondazione considererà prioritari i progetti capaci di esprimere maggiore rilevanza sociale.

Consorzi (ex art. 8 Legge 381/1991):

Sono ammessi esclusivamente alla valutazione i progetti di consorzi composti unicamente da cooperative sociali di tipo A e B e a condizione che siano tassativamente rispettati i requisiti previsti per le cooperative di tipo A e B sopra riportati.

I LIMITI TERRITORIALI DELL'INTERVENTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione svolge la sua attività nello specifico ambito territoriale di riferimento definito dallo Statuto e rappresentato dai Comuni di Pisa, Bientina, Buti, Calci, Calcinai, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vecchiano e Vicopisano.

PARTE SPECIALE

1. GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROGETTO
--

La presentazione della proposta di progetto per la cui realizzazione viene richiesto un contributo non determina, per la Fondazione, obbligo di alcun tipo nei confronti del richiedente. La Fondazione si riserva la più ampia discrezionalità nella considerazione delle proposte di progetto ricevute e nella concessione di contributi, attesa la propria natura di persona giuridica privata fornita di piena autonomia gestionale.

Chi propone un progetto deve dichiarare che lo stesso è concretamente realizzabile e sostenibile nonché, in caso di assegnazione di contributo, di essere disponibile ad assumere impegno irrevocabile alla sua esecuzione nel rispetto dei termini e delle condizioni essenziali che sono espressamente convenute tra lo stesso proponente e la Fondazione concedente nello specifico contratto/convenzione di finanziamento erogativo.

Il proponente che divenga assegnatario di contributo, in caso di sua inosservanza dei termini e/o delle condizioni essenziali anzidette nella realizzazione del progetto, decade immediatamente dal beneficio erogativo, comportando detti gravi inadempimenti la risoluzione automatica del rapporto contrattuale a suo tempo costituito, oltre che la possibile applicazione di penali a carico del beneficiario inadempiente laddove previste nel contratto/convenzione di finanziamento.

La Fondazione potrà prendere in considerazione anche progetti a carattere pluriennale la cui durata complessiva non sia superiore a tre anni.

La Fondazione non prende in considerazione richieste di contributo per progetti che risultino già iniziati e/o per i quali sia previsto l'avvio prima del perfezionamento della eventuale assegnazione di contributo.

Il perfezionamento della concessione del contributo richiesto avviene esclusivamente tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione contrattuale, predisposta dalla Fondazione e proposta all'assegnatario, nella quale vengono indicate le condizioni generali ed essenziali che l'assegnatario stesso dovrà tassativamente osservare nella

realizzazione del progetto, qualora accetti e sottoscriva la predetta convenzione.

L'avvio della esecuzione dei progetti non potrà avere inizio prima della sottoscrizione della specifica convenzione di cui sopra.

È condizione essenziale che la Fondazione sia citata quale soggetto finanziatore nelle diverse iniziative di comunicazione che dovranno essere necessariamente adottate dal beneficiario, in accordo con la Fondazione.

I diritti e le obbligazioni scaturenti dalla citata convenzione non sono trasmissibili né trasferibili, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi.

La liquidazione del contributo, una volta assegnato e perfezionato con la sottoscrizione della richiamata convenzione contrattuale, avviene successivamente alla conclusione del progetto e previo esito positivo dell'esame della documentazione esibita per la rendicontazione nelle forme e con le modalità indicate in questa Guida e nella citata convenzione.

La richiesta di contributo deve intendersi non accolta qualora il richiedente non riceva comunque alcuna comunicazione al riguardo entro 12 mesi dal termine fissato per la presentazione della richiesta stessa come indicato di seguito.

Il progetto proposto, per cui si chiede il contributo, deve riferirsi ad una iniziativa concretamente realizzabile tenuto conto della legittimazione del proponente e della fattibilità sotto il profilo tecnico ed amministrativo.

È considerata **facoltativa**, ma comunque utile in sede di valutazione, la produzione di documentazione e materiale informativo sull'ente richiedente, nonché pubblicazioni e/o articoli che illustrino i progetti, le attività e/o gli eventi organizzati e/o gestiti in passato.

Nel corso della istruttoria preliminare delle proposte pervenute la Fondazione, qualora lo ritenga opportuno ai fini della valutazione delle stesse, potrà chiedere ai proponenti la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della richiesta ovvero a fornire le specifiche di progetto, di tipo tecnico ed amministrativo, ritenute necessarie.

Ai fini della valutazione complessiva della proposta di progetto, sarà considerata positivamente la presenza dei seguenti fattori:

- la **compartecipazione** del richiedente e/o di soggetti pubblici o privati al sostegno finanziario del progetto;
- l'**originalità**, intesa come capacità del progetto di rispondere con soluzioni innovative ai bisogni espressi dal territorio;
- la **realizzabilità** dell'intervento, vale a dire la possibilità concreta e dimostrata di una sua realizzazione nel rispetto dei tempi e delle modalità proposte;
- la **capacità** del progetto/iniziativa/attività di produrre risultati di cui possa beneficiare direttamente o indirettamente la comunità di riferimento;
- la **sostenibilità**, vale a dire la capacità del progetto e dei suoi risultati di persistere nel tempo, anche dopo il termine delle azioni programmate e l'esaurimento delle risorse stanziare;
- l'**individuazione dei destinatari e dei beneficiari** delle attività previste nel progetto;
- l'adozione di un **sistema di misurazione e di rappresentazione a regime** degli effetti del progetto a beneficio della collettività di riferimento.

Qualora la richiesta di contributo si riferisca ad interventi su immobili, il richiedente

deve indicare il titolo in forza del quale detiene l'immobile.

La Fondazione di norma **non eroga contributi per:**

- Spese di gestione (utenze, affitto, personale, ecc.);
- Corsi di formazione, convegni, seminari e simili;
- Campagne di sola informazione e sensibilizzazione non inserite in un progetto organico;
- Stampa e diffusione di pubblicazioni;
- Spese di pubblicità e comunicazione;
- Ristrutturazioni delle sedi amministrative delle singole organizzazioni;
- Interventi a valenza prevalentemente sanitaria;
- Acquisto di automezzi.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che:

- siano il frutto di forme di collaborazione tra più soggetti e diano vita ad un partenariato significativo tra organizzazioni no profit, enti locali e servizi sociali;
- perseguano obiettivi di forte integrazione sociale;
- non siano limitati a provvedere a situazioni di emergenza;
- siano volti a realizzare progetti di ampio respiro e durata;
- presentino un buon grado di diversificazione dell'offerta dei servizi e degli interventi;
- siano sostenuti attraverso più fonti di finanziamento;
- siano capaci di favorire iniziative stabili con prospettiva autonomia economica;
- siano costruiti in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di efficienza e di flessibilità;
- comportino occasioni di incremento occupazionale;
- prevedano un adeguato sistema di controllo e valutazione dei risultati;
- esprimano una affidabile rappresentazione strutturata dei risultati conseguibili sia in termini sociali che in termini economicamente valutabili per la collettività e per gli stessi beneficiari.

Particolare considerazione sarà altresì riservata a quei progetti/iniziative che, oltre ad esprimere una concreta capacità realizzativa nel rispetto dei criteri di cui sopra, risultino anche inseriti in un quadro di organica programmazione territoriale a cura dei soggetti pubblici competenti.

L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. LA RENDICONTAZIONE E LE VERIFICHE

L'erogazione del contributo avviene a progetto concluso, previa rendicontazione di tutte le spese sostenute e previa produzione di una relazione dettagliata sulla sua realizzazione e sui risultati ottenuti.

In sede di rendicontazione finale del progetto dovrà essere dato conto dei risultati ottenuti in termini quantitativi ed in termini di fruizione da parte dei destinatari dell'intervento.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile come di seguito indicato.

Qualora la Fondazione abbia deliberato di erogare somme corrispondenti ad una percentuale del costo complessivo del progetto proposto e, in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, il costo totale dello stesso dovesse risultare inferiore a quanto dichiarato nella originaria richiesta, il contributo disposto dalla Fondazione subirà una diminuzione proporzionale. (Es.: costo totale del progetto preventivato = 1000; contributo concesso = 20% - pari a 200; costo totale del progetto a consuntivo = 500; contributo effettivamente erogabile = 100 - pari al 20%).

Se in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, il costo totale del progetto risultasse, invece, superiore a quanto dichiarato inizialmente, il contributo della Fondazione rimarrà quello originariamente assegnato.

La Fondazione si riserva di verificare lo stato di attuazione del progetto, sia nella fase di realizzazione che al termine dello stesso, concordando con il beneficiario tempi e modi della predetta verifica che potrà riguardare sia l'esecuzione materiale sia la documentazione relativa alle spese.

Ove il progetto abbia effetti durevoli nel tempo, la Fondazione può verificare la loro permanenza per la durata definita in sede di assegnazione del contributo e, ove questa sia cessata anticipatamente, richiedere la restituzione del contributo già liquidato.

Le spese sostenute antecedentemente alla data fissata per l'inizio dell'esecuzione del progetto approvato non saranno prese in considerazione ai fini della rendicontazione conclusiva.

Non sono consentiti cambiamenti di destinazione del contributo assegnato rispetto al progetto originario, pena la revoca automatica del contributo stesso.

Non sono consentiti spostamenti tra le diverse voci di spesa, salvo il caso di preventiva e discrezionale autorizzazione da parte della Fondazione, pena la rimodulazione del contributo concesso o la revoca del medesimo.

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO

LA PROPOSTA DI PROGETTO DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA DEDICATA, ACCESSIBILE ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE (WWW.FONDAZIONEPISA.IT), CARICANDO TUTTE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Il termine fissato per l'anno 2024 per la presentazione di progetti è il:

15 maggio 2024

La proposta di progetto deve essere presentata tramite la piattaforma tassativamente entro le ore 17.30 del giorno fissato.

2. GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI SOSTEGNO ISTITUZIONALE

LE RICHIESTE DI SOSTEGNO ISTITUZIONALE DEVONO ESSERE PRESENTATE UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LA PIATTAFORMA INFORMATICA DEDICATA, ACCESSIBILE ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE (WWW.FONDAZIONEPISA.IT), CARICANDO TUTTE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Il termine ultimo per la presentazione di tali richieste è il:

15 novembre 2024

La richiesta deve riferirsi alle attività istituzionali del richiedente relative all'esercizio 2025.

Il contributo richiesto non potrà essere superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

Sarà riservata particolare attenzione a quelle richieste finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative rientranti nell'attività istituzionale del richiedente e di cui venga fornita adeguata descrizione e motivazione.

La richiesta di sostegno istituzionale deve essere presentata tramite la piattaforma tassativamente entro le ore 17.30 del giorno fissato.